

Comune di Orbetello

Provincia di Grosseto

Servizio Gestione del Territorio

Ufficio Demanio Marittimo



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2007

Modificato con D.C.C. n. 27 - del 19/05/2008

INDICE

Titolo I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Titolo II	4
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	4
Art. 3 - Concessione.....	4
Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione.....	4
Art. 5 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative	5
Art. 6 - Rilascio di concessione per altri usi.....	5
Art. 7 - Anticipata occupazione	6
Art. 8 - Cauzioni	6
Art. 9 - Uso pubblico di aree demaniali	7
Titolo III.....	7
CANONI DEMANIALI MARITTIMI.....	7
Art. 10 - Canoni	7
Art. 11 - Pagamento del Canone.....	8
Art. 12 - Riduzione del canone	8
Art. 13 - Canoni ricognitori	8
Titolo IV.....	8
CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO.....	8
Art. 14 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio.....	8
Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio.....	9
Titolo V	10
SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO	10
Art. 16 - Subingresso	10
Art. 17 - Affidamento in gestione.....	11
Titolo VI.....	12
VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA	12
Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione	12
Titolo VII.....	12
SPESE DI ISTRUTTORIA	12
Art. 19 - Diritti di istruttoria	12
Titolo VIII	12
ATTIVITA' DI VIGILANZA	12
Art. 20 - Vigilanza	12
Titolo IX.....	13
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE PER LA BALNEAZIONE.....	13
Art. 21 - Attività turistico ricreative per la balneazione.....	13
Art. 22 - Gestione.....	13
Art. 23 - Pubblicità dei prezzi.....	13
Titolo X	13
BALNEAZIONE	13
Art. 24 - Ambito riservato alla Capitaneria di Porto.....	13
Art. 25 - Periodo di attività.....	13
Art. 26 - Divieto di balneazione	14
Art. 27 - Ordinanza di Balneazione comunale	14
Art. 28 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari	14
Art. 29 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.....	16
Art. 30 - Disciplina delle Autorizzazioni temporanee	17
Art. 31 - Esecuzione e sanzioni	18
Titolo XI.....	18
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL DIPORTO NAUTICO	18

Art. 32 - Rilascio di concessioni per punti di approdo e/o porti turistici	18
Art. 33 - Rilascio di concessioni per punti di ormeggio	18
Titolo XII.....	19
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA.....	19
Art. 34 - Gestione della posidonia spiaggiata nelle spiagge libere.....	19
Art. 35 – Interventi di ripascimento e difesa costiera	19
Titolo XIII	20
PIANO INTEGRATO DI SOCCORSO BALNEARE	20
Art. 36 – Contenuti generali e finalità del progetto	20
Art. 37 – Modalità di attuazione	20
Titolo XIV	21
NORMA FINALE	21
Art. 38 - Rinvii.....	21
Allegato I.....	22
Allegato II.....	23

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della legge regionale toscana n° 88/1998.
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli art.822 del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

Titolo II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 - Concessione

1. La concessione demaniale marittima è l'atto unilaterale mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo per finalità conformi al piano di utilizzo del demanio marittimo ed agli altri strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente e sottoscritta per accettazione da parte del Concessionario mediante autenticazione.
3. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta da porre a carico del concessionario, ed è iscritta al repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dall'Ufficio Contratti del Comune.
4. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Dirigente servizio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
5. Il procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della istanza, salvo diverso termine stabilito in caso di procedimento assoggettato a bando con evidenza pubblica.

Art. 4 - Contenuti dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione e rilievo planimetrico-topografico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;
 - b) Lo scopo e la durata della concessione;
 - c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;

- d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) Il canone complessivo per tutta la durata della concessione;
 - f) La cauzione per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di concessione;
 - g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
 - h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
 - i) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere/strutture da realizzare.
 3. Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla rilevanza della concessione.

Art. 5 - Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
2. Le aree, i manufatti liberi o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano di cui al comma precedente preveda la concessione, saranno assegnate attraverso apposita procedura di bando con evidenza pubblica. A tal proposito il Dirigente del Servizio competente provvederà all'emanazione, previa approvazione risultante da atto deliberativo di Giunta, di un bando con evidenza pubblica che definisca:
 - le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
 - le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
 - il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - i criteri di selezione delle istanze per la scelta del soggetto beneficiario;
 - modalità per la definitiva assegnazione della concessione demaniale marittima al soggetto beneficiario individuato dalla commissione.
3. Il suddetto bando dovrà essere pubblicizzato secondo le vigenti disposizioni di legge e inviato alla Capitaneria di Porto di Livorno e l'Ufficio Circondariale Marittimo di P.S. Stefano, con richiesta di pubblicazione ai rispettivi albi per una durata di 15 gg. consecutivi.
4. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e/o indicata nell'Allegato I al presente Regolamento.
5. Le domande di concessione demaniale marittima presentate sono esaminate da apposita commissione nominata dall'Amministrazione comunale e composta da 3 o 5 membri scelti anche tra i dipendenti pubblici e che abbiano specifiche competenze professionali in materia. La Commissione redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

Art. 6 - Rilascio di concessione per altri usi

1. Il rilascio di nuove concessioni avviene attraverso apposito procedimento di evidenza pubblica secondo le procedure di cui all'art.5.
2. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le nuove concessioni demaniali marittime necessarie per:

- apertura di varchi d'accesso al demanio senza realizzazione di nuove strutture, discese al mare (se previste dallo strumento urbanistico), in ogni caso per strutture non costituenti S.U.L. e Volumetria, come stabilito dal R.E.C. vigente;
 - realizzazione di impianti idraulici o di altro tipo;
 - realizzazione di servizi igienico sanitari di strutture balneari esistenti (solo se conformi ai vigenti strumenti urbanistici);
 - ampliamenti a qualsiasi titolo di concessioni demaniali marittime esistenti (solo se conformi ai vigenti strumenti urbanistici);
 - adeguamenti delle strutture concesionate a norme settoriali o di legge (solo se conformi ai vigenti strumenti urbanistici);
 - opere relative al reperimento di standard urbanistici, passeggiate, piste ciclabili, camminamenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, piazze, aiuole, solarium, parcheggi pubblici, parcheggi privati ad uso pubblico, torrette di sorveglianza per la sicurezza balneare, aree o punti di primo soccorso, servizi igienici pubblici ed ogni intervento comportante modificazione anche a titolo permanente dello stato dei luoghi destinata a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati in convenzione con l'Amministrazione Comunale, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico.
3. Per la richiesta di concessioni demaniali marittime di cui al precedente punto 2., ovvero per occupazioni per qualsiasi uso di zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime che apportano innovazioni che incidono sul demanio marittimo, deve essere presentata documentazione specificata nell'allegato I al presente Regolamento.
 4. Le domande devono essere presentate all'ufficio Demanio Marittimo comunale il quale, entro 15 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse richieste l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente o suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento (art.4-5 della legge 241/90 e ss.mm.ii.) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.
 5. L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Art. 7 - Anticipata occupazione

1. L'anticipata occupazione ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse.
2. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
3. L'anticipata occupazione è disposta con Provvedimento del Dirigente del Servizio competente e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del

canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del codice della navigazione.

2. L'ammontare minimo della cauzione è quantificata a discrezione del Dirigente del Servizio competente, in base alla tipologia, caratteristiche e durata della concessione; in ogni caso l'importo garantito non potrà essere inferiore al 20% del valore delle opere da realizzare/esistenti o a 2 annualità di canone.
3. Per i concessionari associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. Per concessioni di limitata entità prive di strutture ed impianti di difficile rimozione è ammesso il deposito cauzionale, previa richiesta del concessionario e con riserva di accettazione dal Dirigente del Servizio competente.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente art. 7. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale in caso di inadempienza, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino e tutela ambientale delle aree interessate.

Art. 9 - Uso pubblico di aree demaniali

1. Ai sensi ex art. 34 del Codice della Navigazione sono concedibili, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, le aree e/o gli specchi acquei ricadenti sul demanio marittimo richiesti da enti pubblici per fini istituzionali, per finalità di pubblico interesse o di interesse generale nonché per l'effettuazione di servizi pubblici nelle forme di gestione disciplinate dalla normativa vigente.
2. Le richieste di uso/occupazione di aree e/o specchi acquei ricadenti sul demanio marittimo nella competenza amministrativa del Comune devono essere inoltrate alla competente Capitaneria di Porto. Le richieste di uso/occupazione sono subordinate ad approvazione dell'Amministrazione comunale, risultante da atto deliberativo di Giunta.
3. L'atto deliberativo di Giunta dovrà specificare le modalità di assegnazione e i termini di scadenza della consegna per altri usi pubblici delle aree demaniali alle amministrazioni/enti richiedenti.

Titolo III

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

Art. 10 - Canoni

1. Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.

2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella in Allegato II al presente regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.
4. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri già codificati negli allegati al Modello Ministeriale D1.

Art. 11 - Pagamento del Canone

1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.
6. L'ufficio Demanio Marittimo comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.
7. Il mancato pagamento di una annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

Art. 12 - Riduzione del canone

1. Le riduzioni del canone di concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia.

Art. 13 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Titolo IV

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO

Art. 14 - Revoca ed estinzione del titolo concessorio

1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico, risultanti da apposita deliberazione della Giunta comunale.

2. La concessione è revocabile, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296.
3. La revoca è disposta con Provvedimento del Dirigente del Servizio competente da notificare all'interessato.
4. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
5. Nel caso in cui la concessione demaniale marittima venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, i concessionari non hanno diritto ad alcun indennizzo ma hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.
6. In caso di revoca della concessione, per ragioni di preminente interesse pubblico nonché in base alla tipologia della concessione e alla sua proficua utilizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con atto deliberativo di Giunta:
 - o alla emanazione di un bando con evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione demaniale marittima a soggetti privati;
 - o alla diretta intestazione della Concessione Demaniale Marittima, per lo svolgimento diretto delle attività previste dall'atto di concessione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; in tal caso, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere successivamente all'affidamento ad altri soggetti le suddette attività mediante assegnazione con bando di evidenza pubblica.
7. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente da notificare all'interessato.
8. In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti. Per particolari tipologie di concessioni demaniali marittime e/o riconosciute di pubblico interesse o di interesse generale, la valutazione dell'indennizzo dovuto al concessionario sarà quantificata mediante perizia tecnica redatta da tecnico abilitato scelto di comune accordo con l'interessato, con spese a carico dello stesso.

Art. 15 - Decadenza del titolo concessorio

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:
 - a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
 - b) Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;

- c) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
 - d) Per omesso pagamento del canone per una annualità;
 - e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, ovvero per inadempienze relative al Titolo V° del presente Regolamento;
 - f) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali;
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre tramite atto risultante da deliberazione di Giunta, una proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini.
 3. Prima di dichiarare la decadenza il Dirigente del Servizio competente fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il Dirigente deve tenere conto per la definizione del procedimento.
 4. La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio competente da notificare all'interessato.
 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
 6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.
 9. In caso di decadenza della concessione demaniale marittima, per ragioni di preminente interesse pubblico nonché in base alla tipologia della concessione e alla sua proficua utilizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere con atto deliberativo di Giunta:
 - o alla emanazione di un bando con evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione demaniale marittima a soggetti privati;
 - o alla diretta intestazione della Concessione Demaniale Marittima, per lo svolgimento diretto delle attività previste dall'atto di concessione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; in tal caso, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere successivamente all'affidamento ad altri soggetti le suddette attività mediante assegnazione con bando di evidenza pubblica.

Titolo V

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO

Art. 16 - Subingresso

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione presentando domanda sull'apposito modello predisposto dall'ufficio Demanio Marittimo comunale, corredata dalla documentazione necessaria di cui all'allegato I del presente Regolamento.
2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno

confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento del Dirigente del Servizio competente.

4. In entrambi i casi di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo, l'istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.
5. La domanda di subingresso deve essere presentata all'ufficio Demanio Marittimo comunale congiuntamente dal concessionario e dal soggetto subentrante.
6. L'Ufficio Demanio Marittimo comunale, con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, autorizza in via preventiva il subingresso richiedendo contestualmente la documentazione prevista nell'allegato I al presente Regolamento della specifica fattispecie e provvede a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati il nominativo del Responsabile del Procedimento.
7. Il procedimento per il rilascio della nuova concessione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l'autorizzazione preventiva.
8. Copia dell'autorizzazione preventiva e della nuova concessione al subingresso saranno trasmesse:
 - allo Sportello Unico Attività Produttive/Ufficio Commercio del Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività;
 - all'Ufficio locale Marittimo;
 - all'Agenzia del Demanio.
 - All'Agenzia delle Entrate.

Art. 17 - Affidamento in gestione

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.
2. Previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda sull'apposito modello all'Ufficio Demanio Marittimo comunale secondo quanto indicato in Allegato I del presente Regolamento
4. L'Ufficio Demanio Marittimo comunale comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del Responsabile del Procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
5. Al termine della fase istruttoria il Dirigente del Servizio competente provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto deve essere prodotta copia dello stesso all'ufficio demanio marittimo a cura degli interessati.
8. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa:
 - allo Sportello Unico Attività Produttive/Ufficio Commercio, ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività;
 - all'Ufficio locale Marittimo;
 - all'Agenzia del Demanio;

- All'Agenzia delle Entrate.

Titolo VI

VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Art. 18 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo che voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime in conformità allo strumento urbanistico vigente, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione Comunale con la documentazione indicata nell'allegato I del presente Regolamento. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune ed è assoggetta al procedimento unico previsto dal DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00.
2. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 15 giorni dal ricevimento della istanza dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa allo sportello.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente a seguito di istruttoria.
4. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione ("manutenzione ordinaria" art.3 lettera a) della legge 457/78) o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale la variazione può essere autorizzata per scritto, senza previa istruttoria.
5. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza dallo Sportello Unico.

Titolo VII

SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 19 - Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente il procedimento.
2. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
3. L'importo dei diritti di istruttoria relativi ad ogni singolo procedimento sono quantificati con apposita Delibera di Giunta Comunale e aggiornabili in base agli aumenti ISTAT.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge,

Titolo VIII

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 20 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune,

tramite il preposto Servizio comunale di Vigilanza, che può effettuare sopralluoghi e controlli.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e/o di decadenza della concessione medesima.
3. Il comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Titolo IX

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICO RICREATIVE PER LA BALNEAZIONE

Art. 21 - Attività turistico ricreative per la balneazione

1. Ai fini del presente regolamento il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo vigente definisce le strutture ed attrezzature che sono qualificate come Stabilimento Balneare, Arenile Attrezzato per uso balneare, Soggiorno all'Ombra, Punto Ristoro, Attività per Pratiche Sportive, Rimessaggio Natanti, Servizi per la Sicurezza balneare, Corsie (o corridoio) di Lancio e Punto ombra.

Art. 22 - Gestione

1. Chi intende esercitare le attività riportate al punto 1. dell'art. 21, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso della relativa autorizzazione all'esercizio commerciale.
2. La denuncia è presentata al Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, e deve indicare la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, nonché l'eventuale autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.
3. Ai fini del servizio di vigilanza al concessionario incombe l'obbligo di esporre copia della concessione demaniale marittima da ultimo regolarizzata.

Art. 23 - Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

Titolo X

BALNEAZIONE

Art. 24 - Ambito riservato alla Capitaneria di Porto

Le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno saranno emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Art. 25 - Periodo di attività

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 1 giugno e terminare non prima del 15 settembre di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di balneazione

La balneazione è vietata nelle zone che di anno in anno vengono definite inidonee dalle amministrazioni competenti.

Art. 27 - Ordinanza di Balneazione comunale

1. L'Ordinanza di Balneazione è l'atto del Sindaco che detta le disposizioni da attuare per l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo. Resta ferma la competenza dell'Autorità Marittima nel dettare disposizioni per la salvaguardia e la sicurezza della navigazione.
2. I contenuti dell'Ordinanza della balneazione attengono:
 - alla determinazione del periodo di attività delle strutture balneari turistico ricreative;
 - alle prescrizioni sulle attività ammissibili sul Demanio marittimo e nel mare territoriale ed alla disciplina del loro svolgimento;
 - alla disciplina generale delle aree in concessione in generale;
 - alla disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate;
 - alla disciplina del commercio sulle aree demaniali e sugli arenili comunali attigui.
 - alle altre prescrizioni che Leggi statali, regionali e/o altri atti normativi impongano di disciplinare per lo svolgimento corretto e sicuro delle attività balneari e di uso del mare.
3. L'Ordinanza di Balneazione indica altresì le sanzioni previste per le infrazioni alle sue disposizioni, in base alle vigenti norme in materia, da irrogarsi da parte dei rilevatori.
4. I concessionari o gestori di strutture per la balneazione devono esporre copia della Ordinanza Balneare in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare.

Art. 28 - Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

1. I concessionari o gestori di strutture per la balneazione devono esporre copia del presente Titolo X in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare.
2. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere conferiti negli ordinari contenitori per rifiuti urbani. L'eventuale raccolta e smaltimento di materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi putrefattivi etc., presenti entro la fascia di 50 ml. dal confine dell'area in concessione, qualora incompatibili con la pubblica fruizione del litorale o per mescolamento con rifiuti o per fenomeni putrefattivi in corso, sono a completo carico del concessionario. E' comunque assolutamente vietata l'asportazione del materiale algale e fenomeni putrefattivi ed il successivo deposito nelle aree demaniali libere adiacenti all'area in concessione. In situazioni eccezionali, secondo quanto disposto dalla Circolare n. DEN/VD/2006/08.123 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la rimozione e spostamento degli accumuli di alga con successivo stoccaggio in altri siti da parte del concessionario, dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente ufficio della Regione Toscana e/o dall'Ente Parco Regionale della Maremma (se ricadente nei limiti amministrativi del Parco), previo parere dell'Amministrazione comunale.
3. Il Concessionario non può indurre alcuna servitù e/o qualsiasi limitazione d'uso nelle aree attigue a quella concessagli, sia queste inerenti l'uso di altre concessioni demaniali marittime o ad aree pubbliche e private, né recare intralci agli usi e alla pubblica

circolazione e/o fruizione cui le stesse sono destinate, pena l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

4. Il punti ombra devono essere installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Per gli stabilimenti balneari la distanza tra i punti ombra deve essere non inferiore a metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila (da centro a centro del punto ombra) o in alternativa, il rapporto tra la superficie di arenile preposto alla posa dei punti ombra e il numero di ombrelloni installati non deve essere inferiore a 7,5 mq.
5. Fermo restando l'obbligo di garantire il libero transito e l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiali eco-compatibili e/o lignei, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
6. Per l'accesso all'arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree libere in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti.
7. Le attività turistico ricreative indicate all'art. 21 prima dell'apertura al pubblico devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e l'eventuale autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità nonché certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato con la quale si attesti l'idoneità della struttura e dei relativi impianti all'esercizio dell'attività.
8. L'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto e/o simili (es. campi boa per allenamento sport acquatici), compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il posizionamento di piattaforme galleggianti ad uso elioterapico può essere effettuato negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione, previa comunicazione all'Amministrazione comunale da parte del concessionario o avente titolo.
9. Gli interventi di manutenzione ordinaria esclusivamente consistenti in minimi livellamenti dell'arenile per la migliore fruizione dell'area in concessione per la posa di attrezzature balneari, se eseguiti con mezzi meccanici devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente del Servizio competente. La domanda deve essere presentata dal concessionario o dall'avente titolo, all'ufficio Demanio Marittimo comunale specificando modalità di accesso alle aree demaniali, tipologia del mezzo meccanico, targa, assicurazione e periodo necessario per l'effettuazione delle operazioni di pulizia. L'Autorizzazione detta i termini di validità della stessa e le norme di comportamento per l'esecuzione degli interventi.
10. L'installazione della corsia di lancio è consentita previo rilascio di Autorizzazione del Dirigente del servizio competente, sentito il parere dell'Ufficio Circondariale Marittimo. Il corridoio di lancio è strettamente connesso alla sicurezza dell'attività di balneazione e

non deve prefigurare un utilizzo improprio con il contenuto previsto dalla concessione demaniale marittima.

11. Al fine di predisporre idonea protezione dagli agenti atmosferici durante il periodo invernale gli stabilimenti balneari ed altri manufatti similari in concessione demaniale marittima, al termine della stagione balneare possono essere schermati con pannelli in legno o materiali simili di altezza 2,10 ml., purché privi di strutture di fondazione, semplicemente ancorati al suolo e di colore neutro terroso. L'installazione delle suddette strutture non necessita di alcuna autorizzazione; in ogni caso il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, almeno 15 gg. prima dell'effettiva installazione una relazione illustrativa della tipologia, dimensioni e caratteristiche delle strutture di schermatura da porre in opera.
12. Attività integrative alla concessione demaniale marittima con destinazione turistico-ricreativa. I titolari di concessione demaniale destinate ad attività di soggiorno all'ombra, punto ristoro, arenile attrezzato per balneazione, arenile per pratiche sportive ed a stabilimento balneare possono noleggiare sedie a sdraio/lettini e ombrelloni, esclusivamente per il periodo giornaliero, nelle aree esterne alla concessione demaniale marittima. L'attività di noleggio non deve configurarsi come occupazione stabile e/o ampliamento delle aree già in concessione demaniale, pertanto le stesse dovranno essere rimosse dal concessionario entro le ore 20,00 di ogni giorno e depositate entro le strutture e/o le aree in concessione. Occupazioni di tipo permanente ed ampliamenti delle aree demaniali marittime attuate mediante noleggio improprio delle attrezzature balneari, qualora accertate dagli organi di vigilanza, comportano l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 29 - Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

- La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 9. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante con o senza l'ausilio di mezzi meccanici.
 - L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per all'esercizio commerciale di tale attività e di autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari (per vendita di prodotti del settore alimentare), esclusivamente durante il periodo di apertura della stagione balneare.
1. DISCIPLINA PER LA VENDITA ITINERANTE SENZA MEZZI MECCANICI.
 - a. La richiesta di Autorizzazione per l'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita in forma itinerante deve essere inoltrata all'Ufficio Demanio Marittimo comunale sull'apposito modello allegando copia dell'autorizzazione commerciale per la vendita in forma itinerante e documento di identità del richiedente.
 - b. L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante da effettuare sulle aree demaniali marittime hanno durata non superiore a trenta (30) giorni consecutivi dalla data di rilascio. L'atto

autorizzativo rilasciato dal Comune fissa i termini di validità della stesso e le norme di comportamento a cui devono attenersi i soggetti autorizzati ad effettuare il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.

- c. L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante da effettuare sulle aree demaniali marittime è concedibile "*una-tantum*" nel corso della medesima stagione balneare allo stesso soggetto o ditta richiedente.
2. DISCIPLINA PER LA VENDITA ITINERANTE CON MEZZI MECCANICI.
- a. Ogni anno, prima dell'apertura della stagione balneare, l'Ufficio Demanio Marittimo comunale, mediante pubblicazione di avviso pubblico, fissa il numero massimo di autorizzazioni per l'accesso alle aree del demanio marittimo concedibili nella stagione balneare per la vendita itinerante, suddiviso per zone nel litorale comunale, da effettuarsi con mezzo meccanico.
 - b. Il litorale è suddiviso nelle seguenti zone: - zona 1): arenile compreso tra Talamone e Fonteblanda (spiaggia di Fertilia) – zona 2): arenile compreso tra foce fiume Osa e foce fiume Albegna – zona 3): arenile compreso tra foce fiume Albegna e foce canale Peschiera – zona 4): arenile della Feniglia (dai limiti amministrativi del Comune di Orbetello verso Comune di Monte Argentario ad Ansedonia) – Zona 5): arenile compreso tra loc. Tagliata fino ai limiti amministrativi con il Comune di Capalbio.
 - c. La richiesta di autorizzazione per l'accesso all'area demaniale marittima per la vendita itinerante deve essere inoltrata all'ufficio demanio marittimo entro il termine fissato nell'avviso pubblico di cui al precedente punto a), allegando la documentazione indicata nel medesimo avviso.
 - d. Non è ammessa più di una richiesta da parte dello stesso soggetto e/o società in ogni zona di litorale indicata al precedente punto b). Qualora le richieste siano superiori alla disponibilità fissata nell'Avviso Pubblico il Dirigente/Responsabile del Servizio procederà ad effettuare una graduatoria tramite sorteggio tra tutte le domande pervenute entro il termine fissato nell'Avviso Pubblico. In caso di rinuncia da parte di soggetti già autorizzati, o per esclusione di domande non ritenute valide o autorizzazioni successivamente revocate dall'Amministrazione comunale, si procederà con il rilascio di nuove autorizzazioni per le restanti domande, fermo restando il limite massimo di autorizzazioni concedibili nella stagione balneare previste dall'Avviso Pubblico.
 - e. Il Responsabile dell'Ufficio Demanio rilascia l'autorizzazione per l'accesso alle aree demaniali marittime entro l'inizio della stagione balneare. L'autorizzazione detta le norme di comportamento a cui devono attenersi i venditori ambulanti ed i termini di validità della stessa.
 - f. L'accesso con mezzo meccanico sull'arenile è consentito solo se in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche: propulsione elettrica - peso a pieno carico non superiore 5 quintali. I requisiti tecnici potranno essere autocertificati dal richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione di deposito cauzionale di euro 2.500,00 a favore del Comune di Orbetello a garanzia di possibili danneggiamenti e/o sversamenti causati dal mezzo meccanico sulle aree demaniali marittime.

Art. 30 - Disciplina delle Autorizzazioni temporanee

1. Possono essere concesse, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente del Servizio competente, utilizzazioni temporanee di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime libere da concessioni demaniali in essere. Le Autorizzazioni sono concesse esclusivamente in forma temporanea per periodi limitati di tempo, anche non consecutivi, in ogni caso per l'espletamento di attività riconosciute non a scopo di lucro, per finalità di pubblico interesse o di interesse generale nonché per l'effettuazione di servizi pubblici nelle forme di gestione disciplinate dalla normativa vigente e/o dall'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata all'ufficio Demanio Marittimo comunale allegando gli elaborati specificati nell'allegato I del presente Regolamento.
3. Eventuali richieste per periodi superiori a quelli indicati al precedente punto 1, potranno essere autorizzati solo tramite atto risultante da deliberazione di Giunta comunale.
4. Le Autorizzazioni per utilizzazioni temporanee di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, sono assoggettate al pagamento del canone demaniale marittimo.
5. Copia dell'Autorizzazione per occupazione temporanea sarà trasmessa:
 - all'Ufficio Locale Marittimo competente;
 - al Comando di Polizia Municipale.

Art. 31 - Esecuzione e sanzioni

1. Il presente Titolo X deve essere esposto a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarlo ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione delle norme del presente Titolo X.
4. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

Titolo XI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL DIPORTO NAUTICO

Art. 32 - Rilascio di concessioni per punti di approdo e/o porti turistici

Il rilascio di nuove concessioni o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, 1° comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche vigenti in materia di rango regionale con riferimento ai porticcioli turistici ed agli altri impianti nautici minori.

Art. 33 - Rilascio di concessioni per punti di ormeggio

1. Il rilascio di nuove concessioni (se previste dallo strumento urbanistico vigente) o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio (se previsti dallo strumento urbanistico vigente) deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza,

- dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.
2. Il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio è subordinato alla redazione da parte dell'Amministrazione comunale di progetti di utilizzo dei pertinenti ambiti costituiti da aree a terra e specchi acquei che allo scopo saranno individuati dalla pianificazione urbanistica, contenente i seguenti parametri:
 - quantitativi delle esigenze di punti di ormeggio;
 - indicazioni della qualità e di sostenibilità massima del fondale di punti di ormeggio
 - ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di gavitelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale
 - collegare ogni specchio acqueo con un punto di servizio a terra già individuato dalla pianificazione urbanistica per l'erogazione dei necessari servizi indispensabili per garantire l'ambiente e la sicurezza in mare.
 3. In attesa della predisposizione del Piano e del progetto indicati dal 2° comma del presente articolo, rimangono ferme le concessioni di specchi acquei esistenti che potranno essere successivamente riordinate, ridotte o soppresse in relazione ai contenuti del Piano stesso.

Titolo XII

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE E OPERE DI DIFESA

Art. 34 - Gestione della posidonia spiaggiata nelle spiagge libere

1. Negli arenili destinati alla libera fruizione l'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione del competente ufficio della Regione Toscana o dell'Ente Parco Regionale della Maremma (negli ambiti ricadenti nei limiti amministrativi del Parco), potrà procedere, a seconda dei casi specifici, al mantenimento in loco degli accumuli o al loro spostamento e stoccaggio in aree limitrofe alla stessa spiaggia o alla rimozione permanente e trasferimento in discarica degli stessi. Per le modalità di esecuzione degli interventi di cui al presente articolo si fa riferimento alla Circolare n. DEN/VD/2006/08.123 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Art. 35 – Interventi di ripascimento e difesa costiera

1. Gli interventi di ripascimento e di difesa costiera sono predisposti dalle Amministrazioni competenti e/o dai privati interessati.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Amministrazione comunale i soggetti richiedenti dovranno inoltrare le istanze già corredate con i prescritti pareri riguardanti la valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R.T. n. 79/98, oltre che di tutta la documentazione tecnica necessaria a dimostrazione dell'esigenza dell'intervento.
2. Sono escluse dalla applicazione delle previsioni di cui al comma precedente gli interventi manutenzione ordinaria dell'arenile come definiti ai sensi dell'articolo 2 lett. m) del D.P.R. n. 554/00 .
3. Il richiedente l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dovrà inoltrare l'istanza corredata da progetto redatto da un tecnico abilitato che dimostri, oltre alla effettiva presenza del danno erosivo, anche la sostenibilità dell'intervento mediante:
 - a) la compatibilità fisica, chimica e microbiologica, dei materiali da mettere a dimora con il sito di intervento;

- b) la presenza di aree sensibili di cui all'articolo 9 dell'allegato A al D.M. 24.01.1996;
- c) le modalità di trasporto dei materiali sul sito di intervento compatibili con il sistema viario locale;
- d) la tempistica dell'intervento in relazione alle correnti marine prevalenti nella stagione balneare;
- e) le altre autorizzazioni, Nulla Osta e/o pareri delle altre Amministrazioni interessate eventualmente necessarie

Titolo XIII

PIANO INTEGRATO DI SOCCORSO BALNEARE

Art. 36 – Contenuti generali e finalità del progetto

1. Il Piano integrato di soccorso balneare è uno strumento di iniziativa pubblica per l'attuazione di un servizio pubblico comunale di vigilanza e salvataggio in grado di adempiere sulle spiagge libere e relativi specchi acquei prospicienti, a compiti di tutela per i cittadini frequentatori, assicurando loro la massima copertura di sicurezza e la massima rapidità di intervento, eliminando di fatto la discriminazione tra cittadino frequentatore di stabilimento balneare e cittadino frequentatore della spiaggia libera. L'attuazione del Piano integrato di soccorso balneare oltre che a costituire un presidio di sorveglianza atto a garantire il servizio di primo soccorso e di emergenza è strumento valido anche sotto il profilo della positiva promozione turistica e dell'immagine della costa orbetellana.
2. Il Piano integrato di soccorso balneare deve individuare e localizzare puntualmente i presidi di sorveglianza e di primo soccorso sulle spiagge libere e i relativi prospicienti specchi acquei, al fine di garantire:
 - la massima copertura del servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei cittadini nelle spiagge libere ritenute di maggiore affluenza balneare in relazione al grado di fruizione e facile accessibilità degli arenili stessi;
 - la massima rapidità d'intervento verso l'utenza balneare in pericolo;
 - azioni dirette di tutela, salvaguardia, monitoraggio e controllo ambientale delle zone demaniali marittime costituite da spiagge libere e dei relativi specchi acquei;
 - fornitura di servizi essenziali e qualificati per l'attività balneare altrimenti non disponibili nelle spiagge libere;
 - opportunità occupazionale per categorie sociali che la stessa legislazione nazionale incentiva con azioni positive all'attivazione di strumenti lavorativi.

Art. 37 – Modalità di attuazione

1. Per la specifica finalità di pubblico interesse il Piano integrato di soccorso balneare può essere attuato dall'Amministrazione comunale nelle zone di demanio marittimo libere da concessioni demaniali marittime.
2. Il Piano integrato di soccorso balneare, redatto dall'Amministrazione comunale ed approvato con atto deliberativo di Giunta, dovrà prevedere:
 - l'individuazione delle zone a maggiore affluenza balneare e relativa localizzazione dei presidi di soccorso balneare da attivare sulla costa;
 - la tipologia dei servizi essenziali offerti nei presidi di soccorso balneare;

- la durata per lo svolgimento delle attività dei servizi offerti dal presidio di soccorso balneare;
- l'individuazione dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi offerti dal presidio di soccorso balneare;
- le modalità di assegnazione da parte dell'Amministrazione comunale dei presidi di soccorso balneare;
- possibilità di auto-finanziamento da parte dei soggetti beneficiari dell'attività di soccorso balneare;
- lo schema di convenzione da sottoscrivere tra i soggetti beneficiari e l'amministrazione comunale.

Titolo XIV

NORMA FINALE

Art. 38 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per quanto riguarda la disciplina e l'uso delle zone di demanio marittimo, si rimanda alle norme degli strumenti urbanistici e del piano del demanio marittimo vigenti.

Allegato I

Domande di nuove concessioni

Istanza diretta al Comune su modello ministeriale D1 e relativi quadri obbligatori, con i seguenti allegati in 10 copie:

- Relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato con attestazione della consistenza della concessione in termini di aree scoperte, aree con impianti di facile/difficile rimozione;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico.
- Elaborato grafico in formato vettoriale (d.w.g.) riportante i poligoni dell'area in oggetto e delle strutture oggetto della concessione; i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento Gauss-Boaga;
- Planimetria della concessione su stralcio S.I.D. scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (piano quotato - profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologie di insediamento;
- Diritti di istruttoria
- Altro: documentazione eventualmente richiesta nel bando pubblico.

Domande di rinnovo concessioni

Istanza diretta al Comune su modello ministeriale D2 e relativi quadri obbligatori con i seguenti allegati in 10 copie:

- Dichiarazione sostitutiva del concessionario inerente lo stato di consistenza e localizzazione della concessione da ultimo regolarizzata;
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale in corso di validità del richiedente;
- Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di validità;
- Altro: documentazione richiesta dall'Ufficio Demanio Marittimo (cauzione etc...)
- Diritti di istruttoria

Domande di subingresso

- Istanza (su modello predisposto dall'Ufficio Demanio) al Comune congiunta del concessionario e del subentrante.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Certificato Generale del Casellario Giudiziale in corso di validità del subentrante;
- Fideiussione bancaria o assicurativa (nuova intestazione cauzione ex art. 17 R.C.N.)
- Certificato Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
- Copia Atto di compravendita/preliminare
- Diritti di istruttoria

Domande di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

- Istanza (su modello predisposto dall'Ufficio Demanio) al Comune congiunta del concessionario e dell'affidatario.
- Certificazione o autocertificazione antimafia.
- Certificato Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
- Autocertificazione di idoneità soggettiva
- Copia del Contratto di Affitto
- Diritti di istruttoria

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione

- Istanza diretta al comune su modello ministeriale D3 con i seguenti allegati in 10 copie:
- 10 copie della stessa documentazione prevista per le domande di nuove concessioni.
- I documenti necessari saranno richiesti dal comune.
- Diritti di istruttoria

Richieste di Autorizzazioni per occupazioni temporanee:

- Istanza del richiedente diretta al comune sul Modello ministeriale D1 con i seguenti allegati in n. 3 copie:
- Quadro SC.
- Planimetria dell'area oggetto di richiesta.
- Relazione esplicativa delle eventuali strutture da allestire, attività svolta, periodo richiesto.
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà per l'impegno alla rimozione delle strutture eventualmente allestite e al ripristino dell'area nello stato originario.
- Deposito Cauzionale a favore del Comune a garanzia del successivo ripristino dell'area e/o di eventuali danni (da valutare da parte del Responsabile del Servizio a seconda della tipologia della richiesta e della durata).
- Altro richiesto dall'Ufficio in relazione all'istanza: es. canone, deposito cauzionale, etc...
- Diritti di istruttoria

Allegato II

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto.
B – Costruzione in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.
C – Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento.
D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.
E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.
F – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.
G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.